

20251858

N. 4050 del repertorio

N. 2570 della raccolta

DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque
il giorno sedici
del mese di dicembre

16 DICEMBRE 2025

in Milano nello studio notarile in Piazza della Repubblica n. 8.

Innanzi a me Dr.ssa GIOIA MARIA GELFI, Notaio in Pieve Emanuele, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presente il Signor:

LEONI ROBERTO nato a Firenze il 13 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede del Fondo in Milano Via Galeno n. 36 c/o GE HEALTHCARE, di cui appresso

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, quale legale rappresentante del **FONDO ASSISTENZIALE SOLIDARISTICO CGE** ("in sigla F.A.S.") con sede in Milano attualmente in Via Galeno n. 36 c/o GE HEALTHCARE , codice fiscale 80100550153, P.I. 08349360159 iscritto al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi con il REA MI-1818961, mi richiede di ricevere e ritenere permanentemente nei miei atti il nuovo testo dello statuto del fondo, quale modificato in sede di assemblea tenutasi in data 9 dicembre 2025 a norma dell'art. 4 punto d) dello Statuto vigente , il tutto al fine della formalizzazione ufficiale dello statuto, per la registrazione e il successivo rilascio di copie.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami ed allego il suddetto documento al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Del che io Notaio richiesto ho ricevuto il superiore atto da me letto al comparente che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trenta Dattiloscritto su di un foglio da persona di mia fiducia e completato da me Notaio occupa una facciata intera e quanto di questa fin qui.

F.to Roberto Leoni

F.to Not. Gioia Maria Gelfi

Registrato a
Milano - DP I
il 23/12/2025
al N. 107542 Serie 1T
Esatti € 200,00

FONDO ASSISTENZIALE SOLIDARISTICO CGE
STATUTO

Art. 1 Denominazione e Scopo

1. Il "Fondo Assistenziale Solidaristico - CGE", di seguito denominata "Fondo" o "FAS") è stato costituito nell'anno 1946 da C.G.E. – Compagnia Generale di Elettricità S.p.A., persegue lo scopo di attuare, senza fini di lucro, piani di assistenza sanitaria a favore dei propri soci e dei relativi familiari beneficiari, mediante l'erogazione di prestazioni assistenziali – sanitarie così come contemplate dal Regolamento.
2. Il Fondo ha durata illimitata e sede legale in Milano.
3. Il Fondo svolge la propria attività secondo la normativa in vigore nell'ambito del welfare e dell'assistenza sanitaria e in particolare secondo il DL 30 dicembre 1992, n. 502; il DM 31 marzo 2008; il DM 27 ottobre 2009 - Articolo 51 comma 2, lettere a), f-ter, f-quater; la Legge di stabilità 2016; la legge di stabilità 2017 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il Fondo intende erogare in via diretta o indiretta ai Beneficiari, mediante sussidi e rimborsi, nonché stipulando apposite convenzioni e/o agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali integrative, variamente articolate, in conformità alle disposizioni di legge in materia di assistenza sanitaria complementare, tempo per tempo vigenti e alle correlate disposizioni di carattere tributario.
5. Il Fondo, onde conseguire gli scopi istituzionali, sviluppa un'idonea struttura organizzativa e attua ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, ivi compreso il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in generale), compresi l'accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo e il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.
6. Il Fondo, avente fine solidaristico ed assistenziale agisce, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il principio della mutualizzazione del rischio. Non opera selezione dei rischi né fa discriminazione tra i propri associati.

Art. 2 Soci

1. Sono "Soci Fondatori" i dipendenti delle Società di seguito elencate che beneficiano delle prestazioni di Welfare sanitario complementare e integrativo del servizio sanitario nazionale, nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento:
 - GE Medical Systems Italia S.p.A.
 - Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A.
 - Fanuc Italia S.r.l.
 - Leonardo S.p.A.
 - Althea Italia S.p.A.
 - GE Vernova S.p.A.
2. Sono "Soci Aggregati" i dipendenti delle entità giuridiche - persone fisiche, società, enti, studi professionali, professionisti (in qualunque forma essi operino) o altre istituzioni – che, onde ottenere prestazioni di Welfare sanitario complementare e integrativo del servizio sanitario nazionale, abbiano fatto domanda di adesione al Fondo impegnandosi al rispetto dello Statuto, del/i Regolamento/i, delle delibere degli organi sociali nonché all'adempimento verso il Fondo dei medesimi obblighi assunti dai soci fondatori e la cui domanda sia stata accolta con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previo parere consultivo del Collegio dei Probitviri;
3. Sono "Soci Sostenitori" le società indicate al comma 1 nonché le persone fisiche e giuridiche datri di lavoro dei soci aggregati di cui al comma 2 nonché tutte le fondazioni e/o enti e/o soggetti che finanziato (nei modi previsti dalla legge) le attività del fondo.
4. Sono "Soci Senior" gli ex dipendenti in pensione o per i quali non vi è più rapporto lavorativo con "soci sostenitori", che, onde ottenere prestazioni di Welfare sanitario complementare e integrativo

del servizio sanitario nazionale, abbiano fatto domanda di adesione al Fondo impegnandosi al rispetto dello Statuto, del/i Regolamento/i, delle delibere degli organi sociali e la cui domanda sia stata accolta con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previo parere consultativo del collegio dei probiviri. Possono richiedere l'iscrizione come Soci senior esclusivamente i Soci fondatori e aggregati che, successivamente all'entrata del presente statuto, matureranno il relativo diritto così come indicato nel Regolamento. Non è prevista la possibilità di accesso alla categoria dei Soci Senior per i soggetti che abbiano maturato tale diritto in data anteriore.

5. L'iscrizione al Fondo è riservata ai dipendenti e professionisti indicati ai suesposti commi 1 e 2 e cessa automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività da parte del professionista, salvo poi re-iscriversi ai sensi di cui al suesposto comma 4
6. L'iscrizione al FAS., in qualsiasi momento sia stata fatta, vale fino al termine dell'esercizio in corso e cioè fino al trentuno dicembre dell'anno in cui è stata effettuata.
7. In mancanza di dimissioni dal FAS., l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'esercizio successivo e così di seguito. Le dimissioni hanno effetto per l'esercizio immediatamente successivo se sono presentate alla Segreteria FAS entro il 30 novembre; la data di presentazione delle dimissioni dovrà risultare da ricevuta che la segreteria FAS rilascerà all'interessato.
8. Alla cessazione dell'iscrizione sulla base del presente articolo, consegue il venir meno di ogni diritto del Socio nei confronti del FAS, salvo quanto previsto nel Regolamento.

Art. 3 Contribuzione

1. Il Fondo, nel perseguitamento dei propri scopi, è finanziato mediante il versamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2 della seguente contribuzione. Per il socio fondatore e aggregato, salvo diversamente disposto dalle singole forme di assistenza, il contributo versato è pari al corrispettivo della prestazione di un'ora di lavoro settimanale e per le relative aziende datrici di lavoro nella misura del 135% (centotrentacinque per cento) di quanto versato dal dipendente. Il Socio sostenitore e il Socio Senior potranno versare un importo così come meglio definito nel/i Regolamento/i attuativo/i
2. Il contributo dei soci sarà trattenuto dalle società di appartenenza e da queste versato mensilmente e/o trimestralmente al Fondo, unitamente al proprio contributo.
3. Il contributo delle società potrà essere riconosciuto al FAS anche con modalità diverse da quelle sopra determinate, ovvero da quelle già in atto, previo accordo tra la Direzione Aziendale di appartenenza, R.S.U. e C.d.A. del Fondo.
4. Al fine di garantire l'equità tra gli iscritti e la sostenibilità del sistema mutualistico, il Fondo stabilisce un principio di proporzionalità diretta tra l'entità della contribuzione versata dall'azienda e/o dal socio aderente e il livello delle prestazioni sanitarie riconosciute ai lavoratori ad essa afferenti. Pertanto, qualora un "socio" aderisca al Fondo con una contribuzione inferiore rispetto allo standard percentuale stabilito per gli altri soggetti aderenti, i relativi soci avranno accesso a prestazioni sanitarie ridotte in misura proporzionale. Le modalità di calcolo e attuazione della proporzionalità tra contributo e prestazioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate alle aziende o ai soci all'atto dell'adesione o in caso di variazione successiva della contribuzione.

Art. 4 Prevenzione delle adesioni opportunistiche

1. Il Fondo opera secondo principi di mutualità, equità e partecipazione responsabile. In tale ottica, non sono ammesse condotte opportunistiche da parte degli iscritti, finalizzate a ottenere prestazioni sanitarie o rimborsi in modo non conforme allo spirito mutualistico del Fondo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, adesioni motivate unicamente dalla previsione di spese sanitarie già note o programmate nell'immediato.
2. Qualora emergano elementi che facciano presumere un comportamento in contrasto con tali principi, il Fondo potrà attivare una Commissione interna di verifica, composta da membri designati

- dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di esaminare il caso, ascoltare la controparte e acquisire eventuali ulteriori elementi utili alla valutazione.
3. All'esito del procedimento di verifica, e previa comunicazione motivata all'interessato, il Fondo si riserva la facoltà di escludere unilateralemente il Socio ritenuto inadempiente, con effetto immediato o differito, a seconda della gravità della condotta accertata.
 4. Tale misura è adottata al fine di salvaguardare il corretto funzionamento del Fondo, la sostenibilità delle prestazioni e l'equità tra tutti gli iscritti.

Art. 5 Organi Sociali

Sono Organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario
- Collegio dei Probiviri
- Organo di Controllo

Art. 6 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci fondatori ed aggregati.
2. La stessa:
 - approva le norme statutarie, il/i regolamento/i e ogni loro variazione;
 - approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, accompagnato dalla relazione del Revisore Legale;
 - delibera il numero di consiglieri, nel rispetto delle previsioni statutarie, del Consiglio di Amministrazione da eleggere;
3. ha facoltà di sottoporre a referendum proposte di modifica degli articoli 3.1 e 7.1 dello Statuto e dell' articolo 10, paragrafi 1.1, 1.2, 3.6 del Regolamento.
4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci; se il Consiglio non ottempera alla richiesta dei Soci, la convocazione deve essere fatta senza ritardo dal Collegio dei Probiviri.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tanto in prima che in seconda convocazione, le delibere dell'Assemblea saranno valide se approvate dalla metà più uno dei Soci intervenuti.
6. Per le delibere interessanti gli art. 3.1 e 7.1 dello Statuto e dell'articolo 10, paragrafi 1.1, 1.2 e 3.6 del Regolamento, l'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione soltanto se è presente la metà più uno dei Soci. Se anche nella seconda convocazione non fosse presente la metà più uno dei Soci l'Assemblea si intende regolarmente costituita, agli effetti della discussione dell'ordine del giorno, ma le delibere interessanti agli articoli e le voci di cui sopra dovranno essere assunte con referendum tra tutti i Soci. Il referendum è valido qualunque sia il numero dei partecipanti e la decisione è presa con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci partecipanti al referendum. La partecipazione al voto potrà essere svolta sia in presenza che in modalità telematica attraverso una piattaforma certificata che garantisca la sicurezza dei dati e la segretezza del voto espresso.

Art. 7 il Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione del FAS è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che delibera collegialmente ed a maggioranza ed esercita le sue funzioni nel modo più ampio, coi soli limiti fissati dallo Statuto, dal regolamento e dalle delibere dell'Assemblea.
2. IL Consiglio è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

- Il Consiglio di amministrazione dovrà essere rappresentativo in maniera proporzionale alle adesioni delle società di appartenenza, divisi tra eletti e nominati.
 - Solo le Società che consentono l'iscrizione di nuovi soci hanno la possibilità di designare uno o più consiglieri.
 - Potrà essere riservato un posto all'interno del consiglio di amministrazione alla categoria dei soci senior.
 - L'elezione dei membri effettuata dai Soci sarà ritenuta valida a prescindere dalla partecipazione, sempre che ci siano almeno un numero di candidati superiore a quelli eleggibili. Nel caso in cui dovessero esserci candidati pari al numero dei posti in CDA, verrà richiesta la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.
3. Il Consiglio di Amministrazione del FAS è unico e inscindibile.
 4. I Consiglieri eletti o designati rappresentano nel Consiglio la totalità dei Soci e non l'Azienda d cui sono espressione.
 5. Tutti i consiglieri devono essere Soci FAS, fatta eccezione per i Consiglieri designati dalle Società, la cui scelta sarà effettuata direttamente dalle Società interessate.
 6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I consiglieri potranno essere rieletti o nuovamente per un massimo di 3 volte. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti, i rimanenti Consiglieri provvedono all'integrazione dei Membri mancanti con delibera approvata dal Collegio dei Probiviri. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti si procederà con nuove elezioni. I Consiglieri eletti o designati, in sostituzione a quelli venuti a mancare, termineranno il loro mandato con gli stessi Consiglieri già in carica all'atto della loro nomina.
 7. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente (che ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovraintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali) e il Vicepresidente (che esercita i poteri del Presidente in caso di temporaneo impedimento del Presidente).
 8. Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 Il Segretario/Direttore Amministrativo

1. Il Segretario:

- svolge attività di coordinamento operativo delle iniziative del Fondo, vigila sull'attuazione delle delibere assunte dagli organi associativi e cura la corretta comunicazione tra il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.
- partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di garanzia, supporto operativo e verbalizzazione. È responsabile della corretta redazione e conservazione dei verbali, della trasparenza delle deliberazioni e del monitoraggio delle attività gestionali
- ha il compito di organizzare e gestire le elezioni del CDA seguendo le indicazioni del collegio dei probiviri.
- Ha il compito di gestire l'acquisizione, l'elaborazione e il rimborso delle richieste inserite dai Soci secondo i dettami del Regolamento.

2. Il Segretario del Fas sarà scelto dai soci sostenitori tra i propri dipendenti (figura distaccata) o, se necessario, assunto direttamente dal fondo.

Art. 9 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo con funzioni di garanzia del Fondo, al quale è demandata la risoluzione delle controversie interne, nei soli casi di particolare gravità o conflittualità. Il Collegio dei Probiviri avrà le seguenti funzioni di garanzia del Fondo:
 - giudicare le controversie che sorgano tra i singoli soci e tra questi e gli organi del Fondo
 - dare le indicazioni al segretario per indire e gestire le elezioni del C.D.A.

- esprimere al C.D.A. il proprio parere in merito alle richieste di adesioni al Fondo, come previsto ai sussinti art. 2.2 e 2.4.
- 2. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura le controversie insorte tra i soci, nonché quelle tra i soci e gli organi del Fondo, le cui decisioni sono inappellabili all'interno dell'ordinamento del Fondo.
- 3. Il Collegio è nominato dall'Assemblea tra i soci aventi un'anzianità di iscrizione al FAS non inferiore a dieci (10) anni ed è composto da tre (3) membri effettivi.
- 4. Le R.S.U. potranno delegare un loro Membro iscritto al FAS per richiedere chiarimenti o informazioni sulla gestione del Fondo stesso.

Art. 10 Organo di Controllo

- 1. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da indicazioni allo stesso di nominare un revisore, persona fisica o società iscritta al registro dei revisori legali, incaricato del controllo della regolare tenuta della contabilità, della verifica del bilancio e della vigilanza sulla corretta gestione economico-finanziaria del Fondo.
- 2. Il Revisore resta in carica per un massimo di cinque anni con possibilità di rinnovo. La durata, i compiti e il compenso del Revisore sono stabiliti all'atto della nomina.
- 3. Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogniqualsvolta lo ritenga opportuno o su invito del Presidente, qualora vengano trattate questioni di natura economica, finanziaria o contabile.

Art. 11 Tutela dell'equità e della sostenibilità dei piani sanitari

- 1. Il Fondo ha come obiettivo prioritario quello di garantire la fruizione dei benefici previsti dai Piani Sanitari da parte di tutti i Soci, in modo equo, continuativo e sostenibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di adottare, in qualsiasi momento e con adeguata comunicazione, misure volte a tutelare l'equilibrio economico-finanziario complessivo. Tali misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modifica delle condizioni di accesso, l'introduzione o variazione di franchigie, massimali e percentuali di rimborso, la temporanea sospensione o limitazione di determinate prestazioni, nonché l'attivazione di campagne di prevenzione finalizzate a ridurre l'impatto su specifiche aree di spesa.
- 2. Queste eventuali misure sono adottate nell'interesse collettivo, con l'obiettivo di salvaguardare la sostenibilità nel tempo delle prestazioni sanitarie e di garantire a tutti i Soci pari opportunità di accesso ai benefici previsti dal Fondo.

Art. 12 Adozione dei Regolamenti attuativi

- 1. Il Fondo, per il perseguitamento delle proprie finalità statutarie, può adottare uno o più regolamenti attuativi, approvati dall'Assemblea dei Soci e proposti dal Consiglio di Amministrazione
- 2. Tali regolamenti disciplinano, in particolare:
 - la struttura, i contenuti e le modalità di accesso ai Piani Sanitari;
 - le regole di funzionamento e aggiornamento dei servizi offerti;
 - le modalità organizzative e operative della vita del Fondo comprese le attività ordinarie e straordinarie che si svolgono nel corso dell'anno.
- 3. I regolamenti hanno efficacia vincolante per tutti gli iscritti e costituiscono parte integrante e applicativa dello Statuto.

Art. 13 Scioglimento o Liquidazione del Fondo

- 1. Il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea dei soci lo scioglimento del Fondo per cause derivanti da disposizione di legge o in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi o il funzionamento del Fondo stesso.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, spetta al Collegio dei probiviri indire l'assemblea dei soci per le iniziative di cui al primo comma.
3. In caso di scioglimento del Fondo eventuali residui di patrimonio dovranno essere devoluti ad altri Fondi/Istituti/Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

1. Il Fondo garantisce che il trattamento dei dati personali e, ove necessario, dei dati appartenenti a categorie particolari (quali i dati relativi alla salute), avvenga nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati personali degli iscritti, dei beneficiari e degli aderenti sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dei Piani Sanitari, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle attività del Fondo, secondo criteri di liceità, correttezza, trasparenza e sicurezza.
3. Il Fondo adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, trattamenti illeciti o indebiti, distruzione o perdita, anche accidentale.
4. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati, richiederne la rettifica, la limitazione, la cancellazione nei casi previsti, nonché di opporsi al trattamento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Il Fondo designa, ove richiesto, un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sui propri canali ufficiali.

Visto per allegato sub "A"

F.to Roberto Leoni
F.to Not. Gioia Maria Gelfi

Certifico io sottoscritta Dottoressa Gioia Maria Gelfi, Notaio in Pieve Emanuele, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico in formato pdf/a composta di otto facciate di più fogli è conforme al documento originale analogico, firmato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82.

Pieve Emanuele, 30 dicembre 2025